

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Ricorso per Motivi Aggiunti al procedimento R.G. 10931/2018**

**Con istanza di autorizzazione alla notifica anticipata mediante pubblici  
proclami sul sito web del ministero**

Per la prof.ssa **Valentina Cirillo**, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 06.03.1975 e residente in Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheri 29, C.F. CRLVNT75C06I483E, rapp.ta e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso la casella di posta elettronica certificata [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**n o n c h è c o n t r o**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Dirigente p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**e c o n t r o**

**Uffici Scolastici Regionali** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti di**

**Nunzia Annunziata**, residente in Sarno alla Via M. Squitieri 12 (84087 - Sarno),  
**Pisani Maurizio Gabriele Nicola** nato a Foggia il 27.08.1962 e residente in San Severo (FG) alla Via Carmicelli n. 29 (71016) e **Lanzotti Carmen**, residente in Milano alla Via Settala n. 39, (20124).

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione:**

**a)-** del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO

DECRETI

DIPARTIMENTALI.R.0001205.01.08.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017 nella parte di interesse della ricorrente non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

**b)-** dell'allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23.11.2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

**c)-** del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali;

**d)-** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23.11.2017,

n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

e)- dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f)- della nota del 20.08.2019 dell'U.S.R. Toscana di conferimento nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui rettifica la graduatoria escludendo la sig.ra Valentino Cirillo dall'assunzione;

g)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente anche laddove mai comunicato e/o notificato ivi includendovi le assegnazioni dei vincitori alle regioni e gli ulteriori scorrimenti.

#### **Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto della ricorrente ad ottenere - **in via cautelare** - ogni più utile effetto della collocazione in graduatoria ancorché con riserva e, quindi, per l'accertamento della pienezza degli effetti derivanti dalla collocazione in graduatoria e per l'illegittimità di qualsivoglia preclusivo sbarramento con elusione degli originali pronunciamenti giurisdizionali di ammissione laddove, peraltro, assorbiti dal superamento delle successive fasi concorsuali (prova scritta e prova orale).

#### **per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di inserimento definitivo nella graduatoria di merito di cui al detto concorso nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

**o - O - o**

### **Sintesi dei motivi di ricorso:**

- 1)- Violazione del principio di effettività della tutela cautelare;**
- 2)- Il T.A.R. Lazio, in situazione perfettamente analoga, ha già disposto l'immissione in ruolo in seguito ad una ammissione con riserva (a titolo meramente indicativo: TAR Lazio, sez. III bis, ordinanza n. 6499 del 09.10.2019);**
- 3)- l'USR Toscana nel dar seguito alla diffida del 22.08.2019 e, quindi, nel consentire che la ricorrente individuasse la Provincia di spettante titolarità ha ingenerato un affidamento pieno della parte che sostanzia la necessità di completare l'*iter* procedurale con la sottoscrizione del contratto.**

### **F a t t o**

Prima di esaminare la sequenza degli accadimenti, occorre evidenziare con immediatezza che il comportamento serbato dall'Amministrazione scolastica (già, peraltro, censurato da Codesto On.le TAR Lazio con la recente ordinanza n. 6499 del 09.10.2019 e, in termini assolutamente analoghi, dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6915 del 11.10.2019), **nell'ingenerare una macroscopica disparità di trattamento, elude un nitido e vincolante pronunciamento giurisdizionale** laddove l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale **"deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo"** (cfr. TAR Lazio, ordinanza n. 6499 del 09.10.2019).

Ciò detto e venendo all'aspetto strettamente fattuale, occorre ricordare che l'odierna ricorrente ha partecipato al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017, del Ministero Dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017, n. 90, 4° Serie speciale.

La ricorrente, esclusa dalla prova preselettiva, unitamente ad altri docenti, con ricorso cautelare instava innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, la sospensione *“del Decreto Direttore Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R. n. 1134, pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 24.07.2018, nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato elenco, non è stato incluso il nominativo dei ricorrenti (che non hanno conseguito nella preselezione un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, ex art. 6 comma 8 Decreto Direttoriale 23 Novembre 2017) tra gli ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; del Bando del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, nella parte in cui individua la soglia minima di ammissione, per la prova preselettiva, in n. 71,7/100 punti e non invece in n. 60/100 punti, avendo gli istanti conseguito la sufficienza; ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla successiva prova scritta del concorso in questione nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione alla prova successiva del predetto concorso, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica”*.

L'adito TAR accoglieva la chiesta cautela (cfr. ordinanza n. 6060/2018) avverso la quale l'Amministrazione dispiegava rituale impugnativa cautelare innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato che, con decreto monocratico prima e con successiva ordinanza n.

5978 del 07.12.2018, ha sancito il diritto dei concorrenti a prendere parte con riserva alla detta prova escludendo, o meglio considerando decaduti, soltanto coloro i quali “*volontariamente*”, sebbene autorizzati, non avessero partecipato alla prova concorsuale già svolta il 18.10.2018 (“*Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riuniti i giudizi cautelari indicati in epigrafe, conferma i decreti presidenziali monocratici e sospende l’efficacia delle ordinanze cautelari di primo grado impugnate, con ammissione, nei limiti indicati nella parte motiva, con riserva al concorso per cui è causa dei ricorrenti in primo grado*”);

Indi espletata la prova scritta del 18.10.2018, l’odierna ricorrente accedeva e **superava brillantemente anche le successive prove** (prova scritta e prova orale) collocandosi in seno alla graduatoria finale in posizione n. 832.

Successivamente con avviso prot. n. 35373 del 01.08.2019 (**All. 5**), il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, invitava i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria all’indicazione dell’ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili precisando, tuttavia, che i candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria generale di merito saranno assegnati all’USR secondo la priorità di scelta **ma non potranno essere assunti**;

Ciò nondimeno, con successivo avviso del 09.08.2019 (**All. 6**), l’USR Toscana, superando la preclusiva previsione del precedente avviso del 01.08.2019 e, quindi, assumendo un comportamento **acquiescente** rispetto al conferimento dell’incarico, per dare avvio alla procedura di nomina in ruolo dei dirigenti scolastici, invitava i candidati assegnati alla Regione Toscana all’inoltro - prontamente effettuato dall’odierna ricorrente (**All. 7**) - di tutta la documentazione necessaria (*curriculum vitae*, rosa non graduata di 5 preferenze per la sede dell’incarico tra quelle presenti nell’elenco dei posti disponibili ed eventuali documentazioni relative ai benefici di cui alla L. 104/92).

Ancor meglio, rafforzando l’affidamento della parte, sempre l’USR Toscana pubblicava in data 19.08.2019 l’elenco dei 158 DS convocati per il conferimento dell’incarico inserendovi il nominativo della sig.ra Valentina Cirillo (**All. 8**).

Tuttavia, con successivo provvedimento del 20.08.2019 (**All. 9**), l'USR Toscana, operava una incomprensibile rettifica espungendo, senza alcuna motivazione, il nominativo della prof.ssa Valentina Cirillo.

Avverso tale comportamento, la ricorrente proponeva formale diffida (**All. 10**) in forza della quale, nel giorno fissato per le convocazioni (22-23.08.2019) alla ricorrente veniva consentita la sola scelta della Provincia (Prato), ma **non** la sottoscrizione del contratto.

Tale comportamento, confliggente con la **granitica** valenza dei provvedimenti giurisdizionali viepiù corroborata dal sostanziale superamento, quanto alla ricorrente, sia della prova preselettiva che delle ulteriori prove (prova scritta e prova orale), risulta censurabile di talché se ne impone la sospensione e l'annullamento *parte qua* per i seguenti

### **M o t i v i**

**D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

In via del tutto introduttiva, anche prescindendo da quanto si dirà in prosieguo circa il principio di effettività della tutela cautelare, occorre evidenziare che il comportamento serbato dall'Amministrazione si pone in evidente contrasto con le

decisioni già rese da Codesto On.le Tribunale in senso **sfavorevole** ad ogni forma di limitazione degli effetti all'ammissione con riserva.

Gli atti emanati, e in questa sede impugnati, sono pertanto illegittimi per violazione dell'art. 15 del bando secondo il quale tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria generale di merito, vengono dichiarati vincitori con invito alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nello specifico il Decreto prot. n. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, sebbene inserisca nella graduatoria generale di merito l'odierna ricorrente con riserva, tuttavia non le consente di sottoscrivere il contratto pur avendo individuato la sede di titolarità spettantele.

Gli atti successivi emanati in esecuzione del decreto del 01.08.2019 confermano detta limitazione di effetti e, in special modo, il successivo decreto dell'USR Toscana del 20.08.2019 (**All. 9**), che senza alcuna motivazione addirittura espunge il nominativo della prof.ssa Valentina Cirillo.

Orbene tale comportamento è illegittimo e va censurato nella misura in cui nel precludere la sottoscrizione del contratto e, ancor peggio, nell'eliminare dall'elenco dei candidati il nominativo della ricorrente, ancorché inserita con riserva, opera una sostanziale **elusione** dell'originario provvedimento cautelare peraltro **superato** e **assorbito dall'intervenuto superamento delle ulteriori fasi concorsuali**.

Né vale ad attenuare il lamentato danno, la circostanza - frutto di autonoma diffida - che il competente USR Toscana abbia consentito alla ricorrente la scelta della sede cui, onde garantire pienezza degli effetti della utile collocazione in graduatoria, doveva seguire anche la sottoscrizione del contratto.

In tal senso, infatti, si è chiarito che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale **“deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo”** - (cfr. TAR Lazio, ordinanza n. 6499 del 09.10.2019 e, in termini assolutamente analoghi Consiglio di Stato, ordinanza n. 6915 del 11.10.2019).



Va da sé, pertanto, l'illegittimità del comportamento serbato dal MIUR invocandosi un pronunciamento che ripristini la la sostanzialità degli effetti della collocazione in graduatoria.

**II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

A parte quanto detto al motivo che precede occorre censurare, sotto altro profilo, il comportamento del MIUR laddove non solo la scelta della sede “supera” la portata preclusiva della nota impugnata (“...omissis...*Si segnala, infine, che i candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria generale di merito saranno assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale secondo la priorità di scelta **ma non potranno essere assunti**. Pertanto, per questi ultimi sarà possibile solo l'accantonamento del posto nella regione prescelta in attesa della definizione del relativo contenzioso - cfr. Nota MIUR prot. n. 35372 del 01.08.2019) quando, poi, a ben vedere il superamento delle ulteriori prove concorsuali (scritta e orale), ha **determinato la sopravvenienza del principio del c.d. “assorbimento” e della tutela dell'affidamento** (*ex multis*: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2298/2014; sentenza n. 2513/215) secondo cui prevale*

l'interesse della ricorrente, che ha sostenuto tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale), a conseguire l'immissione in ruolo.

E ciò anche perché “è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla **tutela dell'affidamento, della sanatoria legale** dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale <<Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>> (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III, 27.08.2013, n. 7963; T.A.R. Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 12210/2015; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2298/2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 889 del 17.02.2010).

Sul punto, infatti, si è sancita “la rilevanza della cd. **sanatoria legale** degli esiti positivi conseguiti dal candidato nel vigore di provvedimenti giudiziari, anche cautelari, che avevano disposto l'ammissione con riserva del candidato stesso ad esami idoneativi senza controinteressati (art. 4 comma 2 del D.L. 115/2005). Ciò postulerebbe peraltro che il giudicato di rigetto correrebbe su di un distinto ed ormai superato piano logico e giuridico (legittimità dell'atto di cancellazione del passaggio universitario dei ricorrenti all'Ateneo), rispetto alle sopravvenienze che - di contro - avrebbero in concreto (e sul “campo”) sancito l'idoneità e la compresenza degli occorrenti requisiti in capo ai ricorrenti stessi, per continuare con profitto la carriera universitaria presso l'Università degli Studi dell'Aquila” (Tar L'Aquila, sentenza n. 847 del 30 dicembre 2015; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6 del 04.01.2016).

E l'illegittimità del comportamento serbato dall'Amministrazione è ancor più eclatante se rapportata alla inequivocabile pronuncia resa dallo stesso Giudice secondo il quale, sia pur per analogia, “**quando sia depositata in giudizio la prova**

*che il ricorrente è stato iscritto presso la facoltà di interesse ed abbia sostenuto i relativi esami (come documentato dalla difesa di parte ricorrente), deve trovare applicazione, anche in via analogica, la previsione contenuta nell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115 del 2005 secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela" (T.A.R. Lazio, Sez. III sent. n. 2513/2015); e ciò anche perché "gli appellanti, con il superamento delle prove preselettive e degli esami, hanno dimostrato di essere in grado, qualora ce ne fosse bisogno, data l'esperienza maturata negli anni a sostegno degli alunni bisognosi del sostegno, di superare il corso, da cui erano stati illegittimamente esclusi in quanto non abilitati. Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità" (ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 2298/2014, TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR LAZIO, sez. III BIS, n. 14285/2015; TAR Lazio sez. III bis n. 5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).*

In estrema sintesi, anche quando il superamento della procedura concorsuale scaturisca da provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno determinato il superamento dell'originaria esclusione, **nulla può più determinarne la caducazione esattamente coma accaduto all'odierna ricorrente che ha superato e concluso brillantemente l'intera procedura concorsuale.**

Ragioni di giustizia, in uno alla esigenza di tutela dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, impongono di permettere all'odierna ricorrente di vedere stabilizzata la propria posizione giuridica.

E senza dire che con l'intervenuta scelta della Provincia di titolarità, sia pur come conseguenza della diffida, appare leso persino il principio dell'affidamento e della legittima aspettativa che realizza la specifica proiezione della **buona fede** nei rapporti fra lo Stato e i cittadini atteso che la ricorrente, **dopo aver individuato la sede di destinazione**, confidava nella sottoscrizione del contratto.

E', infatti, evidente che **la scelta della sede**, ha determinato una rinuncia contrappositiva da parte del MIUR, ma soprattutto la concretazione del principio del dell'affidamento (*ex multis*: Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 2298/2014; Consiglio di stato, sez. VI, sentenza n. 2513/215) sancito anche dal diritto europeo a partire da una pronuncia della Corte di giustizia (03.05.1978, decisione C-12/77) che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (05.05.1981, decisione C-112/80) o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998; cfr. anche sentenza 04.11.1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Da qui il recepimento anche nella giurisprudenza costituzionale partendo dalla sentenza n. 349 del lontano 1985 («*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.) e via via nelle ulteriori pronunce succedutesi nel tempo (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1; Corte Costituzionale, 22.05.2013, n. 103; id., 19.06.2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire “la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma; così:, e, in senso conforme: Corte Costituzionale, 10.01.2007, n. 11, Corte Costituzionale, 26.01.2009, n. 24, e Corte Costituzionale, 11.12.2015, n. 260) nelle quali si è affermato che “*il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere*

*disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (Corte Costituzionale sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, Corte Costituzionale, 16.07.2009, n. 236 e n. 206 del 2009).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 06.10.2006, n. 21513; in termini anche Cassazione, sez. V Trib., sentenze n. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La determinazione dell'Amministrazione, pertanto, va censurata anche in relazione al calpestamento di siffatto principio di affidamento che trova il suo alveo nelle pronunce di rango comunitario (sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 1978, decisione C-12/77; e sentenza del 5 maggio 1981, decisione C-112/80; sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.) nonché nelle statuizioni della Consulta (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1; Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire “la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma; così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260), in quelle della G.A. (Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355; C.d.S. Sez. IV 04.03.1980 n. 142) e della Cassazione (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Ragioni di giustizia, in uno alla esigenza di tutela dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, impongono un annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione al fine di permettere alla ricorrente "protetta" da un provvedimento giudiziario definitivo di vedere stabilizzata la propria posizione in seno alla graduatoria di merito con la sottoscrizione del contratto.

### **SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è *in re ipsa* laddove l'Amministrazione e per essa i diversi Uffici Scolastici Regionali, stanno procedendo alle assunzioni in servizio dei vincitori del concorso.

Ciò a dire che, "sopravvivendo" i provvedimenti qui contestati, la prof.ssa Valentina Cirillo vedrebbe precludersi l'agognata immissione nei ruoli dirigenziali né i tempi di un giudizio ordinario potrebbero tutelare in maniera adeguata le ragioni della ricorrente che, come riferito in punto di fatto, ha sostenuto brillantemente tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale) e, dunque, deve essere inserita nella graduatoria definitiva potendo sottoscrivere il contratto con decorrenza dal 01.09.2019.

Con la conseguenza che l'eventuale mancato accoglimento dell'istanza cautelare non tutelerebbe in maniera adeguata le ragioni del lavoratore che, di fatto, è stato privato della possibilità di essere stabilizzato dall'Amministrazione in modo del tutto illegittimo e senza le più opportune garanzie procedurali.

Inoltre, si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in Giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chances e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità (cfr. tra molte Cassazione Civile, sez. Lavoro, 06.11.2000 n.14443, in Lav. Prev. Oggi 2000, 2287).

Infine, la misura richiesta ha anche lo scopo ulteriore di evitare che l'Amministrazione disponga le prossime assunzioni a discapito del lavoratore che, all'esito di un giudizio ordinario, sarebbe costretto ad adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del danno creatosi all'indomani della formazione di graduatorie affette da illegittimità.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che **consenta di salvaguardare l'esito delle prove concorsuali** evitando il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe "irreparabile" atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili tutelandosi anche da potenziali e molto onerose **azioni risarcitorie**.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai quali appare doveroso se non quantomeno opportuna la concessione del provvedimento cautelare (anche eventualmente monocratico), tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze della ricorrente.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA ANTICIPATA**

#### **MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DEL MINISTERO**

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari**

(essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio (resa in identica materia) e ciò anche per evitare un eventuale rinvio della trattazione cautelare.

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e della istanza cautelare e, per l'effetto, per la sospensione degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a stipulare il contratto con decorrenza dal 01.09.2019 ai fini della immissione in ruolo.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

**o - O - o**

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

*Salvis iuribus*

avv. Antonio Salerno